



COMUNE DI BORGHETTO SANTO SPIRITO

(Provincia di Savona)

N° **10** Reg. delib. **29/03/2019**

Verbale di deliberazione del **CONSIGLIO COMUNALE**

OGGETTO: Servizio Tributi. Modifiche al Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC), di cui alla legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Nell'anno **DUEMILADICIANNOVE** addì **VENTINOVE** del mese di **MARZO**, alle ore **15:00**, in Borghetto Santo Spirito, nella sede municipale, previo esaurimento delle formalità prescritte della legge, si è riunito il Consiglio comunale, in sessione **Ordinaria**, seduta **Pubblica** di **prima** convocazione.

Sono presenti i Sigg.ri:

NOMINATIVO	PRESENTI	ASSENTI
CANEPA GIANCARLO	X	
ANGELUCCI LUCA	X	
MORENO ROBERTO	X	
SEVEGA ALESSANDRO	X	
CALCATERRA MARIACARLA	X	
TERRAGNO CANNONERO MARIA ESTER		X
D'ASCENZO ALESSIO		X
ALLEGRI MASSIMO	X	
MARITANO GIANCARLO	X	
OLIVA MARIA GRAZIA	X	
VILLA PIER PAOLO	X	
GUZZARDI DANIELA	X	
BONGIORNI CAROLINA	X	
TOTALE	11	2

Assiste alla seduta il Segretario comunale supplente d.ssa **MONICA DI MARCO**.

Il geom. **SEVEGA ALESSANDRO**, nella sua qualità di **PRESIDENTE del CONSIGLIO**, assume la presidenza e constatato che l'adunanza è in numero legale per validamente deliberare, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a discutere e deliberare in merito all'oggetto.

SERVIZIO TRIBUTI. MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (LUC), DI CUI ALLA LEGGE 27 DICEMBRE 2013, N. 147.

Il Presidente lascia la parola all'assessore alle finanze Roberto Moreno per una breve disamina del punto. L'Assessore spiega ai consiglieri presenti che la finanziaria 2019 ha dettato alcune novità in materia di fiscalità locale, che sono state recepite dagli uffici con le modifiche al vigente regolamento sulla IUC. Tra le modifiche maggiormente significative, il legislatore ha reintrodotto gli incentivi per gli uffici per il recupero da evasione nella misura massima del 5% dell'importo accertato ed incassato e del 15% dello stipendio tabellare del singolo dipendente.

Interviene il consigliere comunale Giancarlo Maritano.

Dagli sviluppi della procedura amministrativa è emerso un inconveniente nella registrazione. Pertanto, per la presente riunione, non è disponibile nè il file audio nè la trascrizione completa degli interventi.

- Omissis ex art. 57, comma 3, del Regolamento di organizzazione e funzionamento del consiglio comunale -

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta della Giunta Comunale

DATO ATTO che in merito alla proposta della presente deliberazione il responsabile del servizio interessato dichiara l'insussistenza d'ipotesi di conflitto d'interesse a proprio carico in relazione all'art. 6 bis della legge n. 241/1990 e al PTPC del Comune di Borghetto Santo Spirito;

VISTI:

- l'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, recante il "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", che attribuisce autonomia impositiva ai Comuni nell'ambito dei propri statuti e regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica;
- il D.Lgs. n. 504 del 30 dicembre 1992;
- l'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997, che attribuisce ai Comuni la potestà regolamentare generale in materia di entrate, tributarie ed extratributarie;
- l'art. 151 – comma 1° - del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, prevedere che gli Enti locali deliberano entro il 31 dicembre il Bilancio di previsione per l'anno successivo;
- il Decreto del Ministero dell'Interno del 7 dicembre 2018 il quale differisce, per l'esercizio finanziario 2019, del termine per la deliberazione del bilancio di previsione dal 31 dicembre 2018 al 28 febbraio 2019;
- il Decreto Ministero Dell'interno del 25 gennaio 2019 il quale differisce ulteriormente il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 degli enti locali dal 28 febbraio al 31 marzo 2019;
- l'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006 (legge finanziaria 2007), recante disposizioni in materia di applicazione dei tributi locali;
- l'art. 1 commi dal 639 al 730 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di Stabilità per l'anno 2014) recanti la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC), la quale si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU), del Tributo per i servizi indivisibili (TASI) e della Tassa sui rifiuti (TARI);
- l'articolo 13 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2011, contenente le disposizioni in ordine all'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU);
- la legge n. 228 del 24 dicembre 2012 (legge di stabilità per l'anno 2013) contenente disposizioni in materia di Imposta Municipale Propria;
- il decreto legge n. 16 del 6 marzo 2014, come convertito con modificazioni dalla L. 2 maggio 2014, n. 68 contenente modifiche ed integrazioni della disciplina della IUC;
- il decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 27 aprile 1999, di approvazione del Regolamento recante norme per l'elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani di cui all'articolo 49 del decreto legislativo n. 22 del 5 febbraio 1997;
- l'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006 (legge finanziaria 2007), recante disposizioni in materia di applicazione dei tributi locali;

VISTO il Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC), di cui alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, come approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 38 del 6 agosto 2014, e ss.mm.ii;

VISTA la legge 145 del 30 dicembre 2018 (Legge di Stabilità per l'anno 2019);

VISTI pertanto, in particolare, i seguenti commi dell'art. 1 della citata Legge n. 145/2018:

- il comma 12 modifica l'articolo 14, comma 1, del d.lgs. n. 23/2011, portando dal 20 al 40% la percentuale di deducibilità dell'IMU dovuta sugli immobili strumentali dalle imposte sui redditi. La norma non ha effetti quantitativi sulle entrate comunali se non nel senso di diminuire la distanza tra la deducibilità dell'IMU (ora 40%) e la deducibilità della Tasi (100%).
- il comma 1092 estende la riduzione del 50 per cento della base imponibile IMU, prevista dalla legge per le abitazioni concesse in comodato d'uso a parenti in linea retta, anche al coniuge del comodatario, in caso di morte di quest'ultimo in presenza di figli minori. La norma ha effetti negativi minimi sul gettito

dell'IMU e permette di superare ostacoli formali per la piena fruizione dell'agevolazione sui comodati tra familiari.

- il comma 1091, recependo una proposta da tempo formulata dall'ANCI, consente ai Comuni che hanno approvato il bilancio di previsione ed il rendiconto entro i termini di legge, di destinare, con proprio regolamento, il maggiore gettito accertato e riscosso, relativo agli accertamenti dell'IMU e della TARI, nell'esercizio fiscale precedente a quello di riferimento risultante dal conto consuntivo approvato, nella misura massima del 5% e limitatamente all'anno di riferimento, al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate e al trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, in deroga ai limiti di legge relativi all'ammontare complessivo dei fondi destinabili al salario accessorio. La quota destinata al trattamento economico accessorio è attribuita al personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del settore entrate, anche con riferimento alle attività connesse alla partecipazione del comune all'accertamento dei tributi erariali e dell'evasione contributiva (ex art. 1 dl n. 203 del 2005). Il beneficio attribuito non può superare il quindici per cento del trattamento tabellare annuo lordo individuale. Le norme in commento non si applicano qualora il servizio di accertamento sia affidato in concessione.
- in attesa di una revisione complessiva del DPR 158/1999 il comma 1093 estende anche al 2019 la possibilità per i Comuni di adottare i coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 dello stesso DPR, in misura inferiore ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento. La facoltà, in vigore da alcuni anni, è volta a semplificare l'individuazione dei coefficienti di graduazione delle tariffe Tari, evitando altresì cambiamenti troppo marcati del prelievo su talune categorie.

ACCERTATO che, alla luce dei citati interventi legislativi, è emersa la necessità di apportare al Regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC), le modifiche necessarie per l'adeguamento dello stesso predette disposizioni normative;

VISTA e RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 12 del 28 febbraio 2019, esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto "Servizio Tributi. Proposta di deliberazione consiliare. Modifiche Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC) di cui alla legge 27 dicembre 2013, n. 147.";

DATO ATTO:

- che il Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC) così come modificato, deve essere messo a disposizione dei contribuenti il prima possibile, al fine di consentire agli stessi di disporre delle informazioni e dei chiarimenti necessari per il corretto pagamento dei tributi dallo stesso disciplinati;
- che pertanto risulta necessario dichiarare l'immediata esecutività della presente deliberazione;

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

EVIDENZIATO che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni;

RILEVATO che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;

DATO ATTO che:

- il 1° comma dell'art. 69 del D.Lgs. 507/93, indica nella data del 31 ottobre il termine ultimo per deliberare, le tariffe dei locali ed aree compresi nelle singole categorie da applicarsi per l'anno successivo;
- l'art. 151 – comma 1° - del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, prevede che gli Enti locali deliberano entro il 31 dicembre il Bilancio di previsione per l'anno successivo;

- l'art. 31 – 1° comma – della Legge 23 dicembre 1998, n. 488 aveva già fissato in via generale la data del 31 dicembre quale termine ultimo per gli adempimenti in questione;
- l'8° comma – dell'art. 27 della Legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Finanziaria per l'anno 2002) il quale dispone che “il termine per deliberare le tariffe, le aliquote di imposta per i tributi locali e per i servizi locali ... omissis ... nonché per l'approvare dei regolamenti relativi alle entrate degli Enti Locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione”;

VISTI:

- il Decreto del Ministero dell'Interno del 7 dicembre 2018 il quale differisce, per l'esercizio finanziario 2019, del termine per la deliberazione del bilancio di previsione dal 31 dicembre 2018 al 28 febbraio 2019;
- il Decreto Ministero Dell'interno del 25 gennaio 2019 il quale differisce ulteriormente il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 degli enti locali dal 28 febbraio al 31 marzo 2019;

PRESO ATTO pertanto che è consentita, per gli Enti Locali, sino alla data del 31 marzo 2019 l'approvazione delle tariffe e delle aliquote predette nonché l'apporto di modifiche e/o variazioni ai regolamenti comunali disciplinanti le stesse;

RICHIESTO parere all'Organo di Revisione economico-finanziaria ex art. 239 del decreto legislativo n. 267 del 2000, giusta nota prot. com.le n. 5718 del 4 marzo 2019;

ACQUISITO pertanto parere favorevole dell'Organo di Revisione economico-finanziaria ex art. 239 del decreto legislativo n. 267 del 2000, giusta nota prot. com.le n. 7077 del 18 marzo 2018 (allegato a);

DATO ATTO pertanto che la presente deliberazione è corredata di n. 1 (uno) allegato, rappresentato come segue:

- Parere dell'Organo di Revisione, nota prot. com.le n. 7077 del 18 marzo 2019 (allegato a);

il quale si unisce alla presente per formarne parte integrale e sostanziale;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi sulla proposta del presente atto dai responsabili dei servizi interessati, rispettivamente, rag. Claudia Bologna e dott.ssa Cristina Riolfo, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. e ii.;

VISTI:

- la legge 145 del 30 dicembre 2018 (Legge di Stabilità per l'anno 2019)
- il Decreto del Ministero dell'Interno del 7 dicembre 2018;
- il Decreto del Ministero dell'Interno del 25 gennaio 2019;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

ATTESA la competenza del Consiglio Comunale a deliberare in relazione all'art. 42 - comma 2° - del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 1 – comma 683 – della legge n. 147/2013;

CON VOTI favorevoli n. 8 (otto), contrari n. 1 (uno) [consigliere: MARITANO], astenuti n. 2 (due) [consiglieri: OLIVA e GUZZARDI], espressi in forma palese per alzata di mano, su n. 11 (undici) presenti e votanti;

DELIBERA

- 1) di **RITENERE**, tutto quanto esposto in premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di **APPROVARE**, per i motivi espressi in narrativa, a riforma di quanto disposto con deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 6 agosto 2014 e ss.mm.ii., (Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC) di cui alla legge 27 dicembre 2013, n. 147), le seguenti modifiche:
 - a) l'art. 23 Determinazione delle tariffe della tassa sui rifiuti - comma 2° - viene modificato come segue

“2. La tariffa è commisurata tenendo conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al

decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. Le tariffe sono determinate in modo da assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere per gli anni 2014 e 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019 l'adozione dei coefficienti di cui all'allegato 1, tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1.”;

b) viene aggiunto l'art. 57bis nel testo di seguito riportato:

“art. 57bis Potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate, e trattamento accessorio del relativo personale dipendente.

1) *In relazione al disposto dell'art. 1, comma 1091, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è proposito/finalità/obiettivo istituire fondo speciale finalizzato al potenziamento delle risorse strumentali degli Uffici comunali preposti alla gestione delle entrate ed al trattamento accessorio del relativo personale dipendente.*

2) *Quanto di cui al comma 1 dovrà essere oggetto di apposita regolamentazione, assunta con provvedimento di Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 48 della Legge n. 267/2000.”*

- 3) di **DARE ATTO** che le modifiche al Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC), di cui al precedente punto 2 avranno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2019;
- 4) di **DARE ATTO** che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze nei termini di legge, al fine della sua pubblicazione sul sito informatico dello stesso Ministero;
- 5) di **INVIARE**, ai sensi dell'art. 13 – comma 15° del D.L. 201/2011 convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

ATTESA l'urgenza di provvedere ai successivi adempimenti;

VISTO l'art. 134, comma 4° del D.Lgs. 18.08.2000 n° 267;

DELIBERA

DI DICHIARARE, con voti favorevoli n. 11 (undici) , contrari nessuno, astenuti nessuno, espressi in forma palese per alzata di mano, su n. 11 (undici) presenti e votanti, la deliberazione immediatamente eseguibile.-

PARERI RESI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.LGS. 18.08.2000 n° 267

VISTA la proposta di deliberazione in oggetto e l'istruttoria predisposta dal servizio Tributi si esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla REGOLARITÀ TECNICA, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000 n° 267.

Borghetto Santo Spirito, data di apposizione del parere a mezzo firma digitale

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Claudia BOLOGNA
*documento informatico firmato digitalmente
ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n° 82/2005*

VISTA la proposta di deliberazione in oggetto il servizio Finanziario esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla REGOLARITÀ CONTABILE, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000 n° 267.

Borghetto Santo Spirito, data di apposizione del parere a mezzo firma digitale

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Cristina RIOLFO
*documento informatico firmato digitalmente
ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n° 82/2005*

Letto, confermato e sottoscritto.

Borghetto Santo Spirito, data di apposizione del parere a mezzo firma digitale

IL PRESIDENTE del CONSIGLIO
Alessandro SEVEGA
*documento informatico firmato digitalmente
ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n° 82/2005*

IL SEGRETARIO COMUNALE
Monica DI MARCO
*documento informatico firmato digitalmente
ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n° 82/2005*

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 124 D.Lgs. 18.08.2000 n° 267)

Copia della presente deliberazione viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124, comma primo, D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

Borghetto Santo Spirito, data di apposizione del parere a mezzo firma digitale

IL SEGRETARIO COMUNALE
Francesca STELLA
*documento informatico firmato digitalmente
ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n° 82/2005*

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(Art. 134 D.Lgs. 18.08.2000 n° 267)

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio del Comune e che:

- la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267 in data _____
- la stessa è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267

Borghetto Santo Spirito, data di apposizione del parere a mezzo firma digitale

IL SEGRETARIO COMUNALE
Monica DI MARCO
*documento informatico firmato digitalmente
ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n° 82/2005*